

**La risposta ai presenti quesiti non costituisce la posizione ufficiale di AIDC ma l'orientamento espresso dal gruppo di lavoro costituito presso l'associazione. Naturalmente, l'orientamento espresso potrebbe essere diverso da quanto potrà essere eventualmente chiarito dagli organi ufficiali.**

## **CONTRIBUENTE CHE SUPERA I LIMITI DEL FORFAIT**

D. Se un contribuente è forfetario nel 2023 con ricavi inferiori a 85 mila euro ma la proposta di concordato comporta il superamento del limite, cosa accade ?

*R. Il superamento del limite di 85 mila euro ma sino a 100 mila euro comporta l'uscita dal regime forfetario dal periodo di imposta successivo e quindi si deve ritenere che, per il periodo di imposta 2024, il regime venga mantenuto sulla base della proposta in questione.*

## **IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

D. I contributi previdenziali da quadro RR vanno calcolati sulla base del reddito concordato o su quello effettivo?

*R. La norma prevede che i contributi (per casse diverse da quelle private) possano essere determinati sul reddito concordato ed in via facoltativa il contribuente abbia la possibilità di determinare i contributi sul reddito effettivo*

## **PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ED OPZIONE PER IL CONCORDATO**

D. Se presento in questi giorni una dichiarazione al fine di procedere alle compensazioni, posso poi integrare la dichiarazione in relazione alla proposta di concordato?

*R. Tralasciando eventuali problematiche in merito alle compensazioni, si ritiene, con le cautele del caso, che entro la data ordinaria si possa procedere alla presentazione della dichiarazione correttiva nei termini. In tale occasione la proposta di concordato potrebbe essere accettata mediante compilazione del quadro CPB. Probabilmente è preferibile inviare anche la prima dichiarazione completa di tutti i quadri, anche quelli del CPB*

## **IL CPB ED IL CONSOLIDATO**

D. Nel caso di soggetti aderenti al consolidato fiscale, con solo alcuni che applicano gli ISA; per questi soggetti è possibile accedere al concordato?

*R. La norma non appare porre preclusioni di sorta in relazione all'ipotesi che una società appartenga ad un consolidato. In teoria il reddito concordato dovrebbe confluire nel consolidato. Si ricordano, tuttavia, le cause di esclusione legate alle eventuali operazioni straordinarie con particolare rilievo a quanto dovrebbe prevedere il decreto correttivo del D.Lgs. n. 13/2024*

## **IL CPB ED I PERIODI DI IMPOSTA A CAVALLO**

D. Come è regolato il CPB per i periodi di imposta a cavallo, ad esempio per una società soggetta ad ISA che ha l'esercizio che chiude il 30 giugno?

*R- Si deve ritenere che, nel caso di specie, il primo periodo oggetto di concordato sia quello con chiusura al 30 giugno 2025 in quanto, in generale, il primo periodo di imposta in cui si applica l'istituto è quello successivo al 31 dicembre 2023.*

### **IL CPB E L'EXTRA REDDITO**

D. Se la proposta di concordato riporta un reddito pari a 100 mila euro ma quello effettivo per il 2024 sarà 160 mila euro, lo scostamento comporta la decadenza?

*R. No, vi è un extra reddito non assoggettato a tassazione. La decadenza può derivare da una contestazione successiva ad una verifica che comporta una specifica applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 22 del dlgs n. 13 del 2024*

### **I DEBITI RILEVANTI AI FINI DELL'ACCESSO**

D. I debiti da considerare come ostativi all'accesso al CPB sono quelli al 31 dicembre 2023 o quelli alla data di accettazione della proposta?

*R. L'articolo 10, comma 2 del dlgs 13 del 2024 contiene entrambi i riferimenti che, si ritiene, debbano essere letti come:*

- *con riferimento all'ammontare del debito il periodo di imposta precedente appare da intendersi come debito di competenza sino a tutto il 2023;*
- *in relazione al momento dell'estinzione la norma fa riferimento alla data di accettazione della proposta.*

*Va ricordato che i debiti, con riferimento a quelli tributari erariali, sono quelli di importo complessivamente superiori o pari a 5 mila euro e non concorrono al limite in questione quei debiti che sono in corso di rateazione o che sono oggetto di sospensione*

### **IL CPB PER I FORFETARI**

D. Soggetto forfetario nel 2023 che, nel 2024 ma prima di ottobre, ha superato il limite di ricavi e/o compensi per il mantenimento del regime. Può accedere al concordato?

*R. In questa ipotesi si deve comprendere se si tratta di un superamento di limite relativamente agli 85 mila euro ovvero dei 100 mila euro. In particolare, in relazione al secondo limite, il regime diviene da subito quello ordinario appare quindi non ipotizzabile l'accesso al concordato. In relazione al primo limite l'uscita dal regime forfetario avviene dal 2025 e, dunque, in linea di principio, il 2024 potrebbe ancora essere trattato come regime forfetario. La questione non appare trattata nel DM 15 luglio 2024 e nella relativa nota metodologica e dunque si deve attendere un chiarimento specifico su questo aspetto che, con tutta probabilità, si avrà successivamente alla approvazione del decreto correttivo del dlgs 13 del 2024*

### **I CREDITI IN DICHIARAZIONE ED IL CPB**

D. Un professionista che è sempre a credito dovendo versare aderendo al CPB, sposta al periodo di imposta successivo i crediti da ritenute con le conseguenti problematiche di gestione?

R. Il concordato prevede che vi debba essere una base imponibile minima di 2 mila euro sulla quale, ovviamente, calcolare l'imposta. Ciò non implica che, successivamente, il contribuente debba comunque procedere al versamento laddove eventuali crediti azzerino l'ammontare dell'imposta dovuta

## **LE PROROGHE DEI VERSAMENTI**

D. Per i forfettari la proroga dei versamenti al 31 luglio 2024 vale anche per i contributi previdenziali?

R. In generale, analogamente alle proroghe precedenti, laddove i contributi siano liquidati attraverso la dichiarazione, la proroga si ritiene possa operare anche per detti versamenti.